



P. Vite REG on federato ORIGINAL

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 153/2009 SENT. LAV.
N. 157/2008 CONT. LAV.
N. 1456 CRON.

Il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, quale Giudice del lavoro, nella persona della *dott.ssa Susanna Mantovani*, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di prima istanza, iscritta al n. 157 del ruolo della sezione controversie di lavoro per l'anno 2008, promossa con ricorso depositato il 19.03.2008

Depositata minuta il
09.07.2009

DA

- *[redacted]* IN PROPRIO E QUALE TITOLARE DELLA DITTA

OGGETTO: Opposizione
ordinanza
ingiunzione n. 1/08 ex
art.22 L.689/81.

“ *[redacted]* ”

con sede in Curtatone (MN) -
rappresentata e difesa, come da delega a margine del ricorso dall'avv. Carlo Pagani, con domicilio eletto presso lo studio Nomes Avvocati Associati in Mantova, via della Conciliazione, 15

- **RICORRENTE** -

CONTRO

- **DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MANTOVA** -

corrente in Mantova, - in persona del suo Direttore Reggente legale rappresentante pro-tempore, dott. Alfonso Filosa che elegge domicilio presso il proprio Ufficio in Mantova in Piazza Virgiliana, 53 -

- **RESISTENTE** -

Udienza di discussione: 09.07.2009

Il Giudice del Lavoro
(*dott.ssa Susanna Mantovani*)

CONCLUSIONI

Per la parte ricorrente: "Dichiararsi nulla e/o inefficace e/o annullarsi l'ordinanza ingiunzione n.1 del 15 febbraio 2008 del Direttore della Direzione Provinciale di Lavoro, per le ragioni tutte evidenziate nella premessa.

Spese di causa rifuse".

Per la parte resistente: "A) dichiarare l'opposizione all'ordinanza ingiunzione, n.1, del 15.02.2008, infondata in fatto e in diritto;

B) condannare, di conseguenza, parte ricorrente al pagamento integrale della somma prevista nell'ordinanza ingiunzione, n.1/2008, oltre agli interessi legali, come per legge;

condannare, infine, parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, o disporre, in subordine, la compensazione".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 19/3/08, in proprio e quale titolare della ditta ".....", con sede legale in Curtatone (MN), proponeva tempestiva opposizione ai sensi della legge n. 689/81 dinanzi al Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, quale giudice del lavoro, avverso la ordinanza ingiunzione n. 1/08 - emessa il 15/2/08 dalla D.P.L. di Mantova - con cui le era stata irrogata la sanzione amministrativa di € 1.095,00 per le violazioni di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 1124/65 (punto n. 1), all'art. 9 bis, 2^a comma della legge n. 608/96 (punto 2), all'art. 4, bis 2^a comma del D.L.vo n. 181/00 (punto n. 3), all'art. 14, 2^a comma del D.L.vo n. 38/00 (punto n. 4) ed agli artt. 1 e



3 della legge n. 4/53 (punto n. 5) relativamente a [redacted] eccependo la inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la predetta, che aveva prestato attività come associata in partecipazione o, comunque, come collaboratrice autonoma.

Resisteva in giudizio la D.P.L., in persona del Direttore reggente pro-tempore, che replicava alle argomentazioni avversarie, rassegnando le conclusioni sopra trascritte.

Escussi alcuni testimoni, all'udienza del 9/7/09 la causa veniva decisa con dispositivo pubblicamente letto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le violazioni contestate presuppongono la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra [redacted] # [redacted], essendo stato ritenuto fittizio il rapporto di associazione in partecipazione instaurato dalle predette con il contratto del 12/2/04 (doc. 2 opponente), registrato il 15/3/04 (doc. n. 3 opponente), in forza del quale la associata si impegnava ad apportare *esclusivamente la propria prestazione di lavoro*" a fronte di un compenso pari al 10% degli utili dell'impresa.

Gli elementi che differenziano il contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato ed il contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili dell'impresa sono l'obbligo del rendiconto periodico dell'associante e l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa, che caratterizzano il primo ed il vincolo della subordinazione, più ampio del generico potere dell'associante di

impartire direttive ed istruzioni all'associato, che caratterizza il secondo (cfr. Cass. n. 19352/03; Cass. n. 2693/01; Cass. n. 1188/00; Cass. n. 290/00; Cass. n. 655/99).

L'espletamento della prestazione lavorativa da parte dell'associato può assumere (osservanza di un orario, retribuzione fissa, direttive) caratteri del tutto simili a quelli della prestazione lavorativa svolta da un dipendente (l'associato, offrendo il proprio apporto si inserisce nell'organizzazione aziendale e si sottopone pertanto al potere direttivo dell'associante ex art. 2552, 1° comma c.c.) ed in questi casi il fulcro dell'indagine si deve spostare sull'elemento essenziale del contratto di associazione in partecipazione ovvero "il sinallagma tra la partecipazione al rischio di impresa gestita dall'associante a fronte del conferimento dell'apporto (in questo caso lavorativo) dell'associato, intendendosi peraltro in tal caso che l'associato lavoratore deve partecipare sia agli utili che alle perdite (ex art. 2554 c.c.), non essendo ammissibile un contratto di mera cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite, atteso che l'art. 2554 c.c. cit., che pur in generale lo prevede, richiama invece l'art. 2102 c.c. quanto alla sola partecipazione agli utili attribuita al prestatore di lavoro, mostrando così di escludere l'ammissibilità di un tale contratto di mera cointeressenza allorché l'apporto dell'associato consista in una prestazione lavorativa" (cfr. Cass. n. 19475/03).

La mancanza di un seppur minimo rischio di impresa a carico della associata - che nella fattispecie concreta difetta, posto che la

veniva retribuita per le ore effettuate, come emerge dal rapporto della Guardia di Finanza del 27/11/06 (doc. n. 3 resistente) - ed il fatto che la predetta non abbia visionato il rendiconto finale (cfr. deposizione [redacted]) sono circostanze sufficienti ad escludere la genuinità del rapporto in oggetto.

Tale conclusione non comporta peraltro - come evidenziato in via gradata da parte ricorrente - che tale collaborazione sia automaticamente riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2094 c.c. E' superfluo ricordare che solo la subordinazione - intesa come assoggettamento del lavoratore al potere direttivo (da esplicarsi con ordini specifici e non con direttive di carattere generale), disciplinare e gerarchico del datore di lavoro - è elemento idoneo a distinguere il rapporto subordinato da quello autonomo, avendo gli altri elementi (continuità prestazione, assenza di rischio, misura fissa del compenso, osservanza di un orario di lavoro, controllo della prestazione) carattere sussidiario e non decisivo (cfr. Cass. n. 2842/04; Cass. n. 2622/04; Cass. n. 11203/03; Cass. n. 9900/03; Cass. n. 6673/03).

Tale prova non è stata fornita dalla D.P.L.

Precisato che non può essere utilizzata la deposizione della lavoratrice perché incapace di testimoniare (cfr. Cass. n. 10545/07), l'istruttoria (cfr. deposizioni [redacted], [redacted], [redacted]) ha dimostrato che la [redacted] era dotata di una discreta autonomia nella gestione del negozio (per es. ordinava la merce e decideva la percentuale di sconto da applicare al prodotto) e che si poteva assentare senza richiedere permessi e/o autorizzazioni.

L'opposizione va quindi accolta e la ordinanza ingiunzione n. 1/08 annullata.

Le spese di lite - liquidate come in dispositivo secondo il valore della controversia - seguono la soccombenza.


P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così giudica:

- annulla la ordinanza ingiunzione n. 1/08;
- condanna la D.P.L. alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in € 823,50, oltre Iva e Cpa, di cui € 91,50 per spese generali, € 302,00 per diritti ed € 430,00 per onorari


Mantova, li 9/7/09

Il Cancelliere CI
(Mariangela Aridi)



Il Giudice del Lavoro


(dott.ssa Susanna Mantovani)



DEPOSITATA IN CANCELLERIA

OGGI 27 AGO. 2009

IL CANCELLIERE CI
(Mariangela Aridi)



E' copia conforme all'originale

31 AGO 2009

Mantova



IL CANCELLIERE

Mariangela Aridi

